

ORDINANZA N° 25/2018

IL SINDACO

VISTA la denuncia di Anemia Infettiva degli Equini;
 VISTI gli Art. 10 e 99 del Regolamento di Polizia Veterinaria 08.02.1954, n. 320;
 VISTO il D.M. 04.12.1976 recante norme per la profilassi dell'Anemia Infettiva degli Equini e successive modificazioni e integrazioni;
 VISTA la Legge 08.06.1990, n. 142;
 VISTO il D.P.R. 11.02.1994, n. 243;
 VISTA l'ordinanza del Ministero della Salute del 18/12/2007;
 VISTA la D.G.R. n. 871 del 27.08.2007 "Disposizioni urgenti in materia di sorveglianza dell'anemia infettiva degli equidi, nel territorio della Regione Abruzzo";
 VISTO il Decreto del Ministero della Salute del 2 febbraio 2016;
 Sentito il parere del Veterinario Dirigente dell'ASL Teramo;
 Vista la conferma della positività sierologica per Anemia Infettiva dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo NRG 15423 del 04/08/2016;
 VISTA la comunicazione del Servizio Veterinario n° 61494 del 10/07/2017;
 VISTA l'ordinanza sindacale n° 34/2016;

ORDINA

Al Sig. Bilanzola Romeo nato a Rocca Santa Maria il 10/01/1954 e residente a Rocca Santa Maria in Frazione Imposte:

1. sequestro fiduciario dell'intero allevamento equino identificato con codice: IT036TE100 sito nel Comune di Rocca Santa Maria, Frazione Imposte, costituito dai seguenti equidi:

	SPECIE	RAZZA	NOME	SESSO	ANNO di NASCITA	MICROCHIP	
1	CAVALLO	MET	ROMEA	F	14/04/2008	941000011409506	Positivo
2	CAVALLO	MET	PIPPO	M	28/02/2015	380271005003139	Negativo
3	CAVALLO	MET	FULVIO	M	05/04/2006	941000012009683	Negativo
4	CAVALLO	MET	LUNA	F	31/12/2015	380271006026136	Negativo

2. sequestro fiduciario e isolamento in un locale chiuso dotato di reti antinsetti a porte e finestre nella scuderia dell'allevamento, identificato con codice: IT036TE100, dell'equide (cavallo) infetto da Anemia Infettiva degli Equini, precedentemente identificato nella tabella di cui sopra al numero 1;

IT036TE100:

8. l'area destinata all'isolamento deve essere preferibilmente un locale chiuso, ma può essere tollerato anche un paddock esterno, purché sia garantita una distanza minima di 200 metri dalla presenza di altri equidi, anche se di passaggio, es. trekking, in considerazione del raggio di volo degli insetti vettori e del limitato periodo di tempo di permanenza del virus al loro interno.

In caso di locale chiuso:

- . applicare reti antinsetto a porte e finestre;
- . utilizzare insetticidi o trappole luminose;
- . rimuovere più spesso possibile feci e sostanze organiche;
- . canalizzare le acque di scarico e i liquami;
- . pulire e disinfettare periodicamente i ricoveri, secondo un programma concordato con l'Azienda Unità Sanitaria Locale;
- . pulire e disinfettare gli strumenti e gli attrezzi utilizzati;
- . lotta agli insetti ematofagi;

9. l'animale positivo può essere movimentato esclusivamente per motivi di benessere o per essere condotto al macello, come già stabilito all'articolo 7 dell'Ordinanza del Ministero della salute del 18/12/2007. Detta movimentazione deve essere preferibilmente effettuata nelle ore serali e/o notturne (dopo le ore 19.00 nel periodo primaverile/estivo dal 1° aprile al 30 settembre; dopo le ore 17.00 negli altri mesi) in considerazione del ciclo vitale diurno degli insetti vettori, previa disinfezione con idonei insetticidi dei mezzi di trasporto e degli animali stessi con sostanze ad azione repellente ed insetticida.

Rocca Santa Maria li 03/05/2018



Il Sindaco

IL SINDACO
(Lino DI GIUSEPPE)

Il mancato rispetto della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia.

Rocca Santa Maria 03/05/2018



Il Sindaco

IL SINDACO
(Lino DI GIUSEPPE)